



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Titolo I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 - Generalità

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi delle strutture didattiche dell'Università.
2. Il Consiglio si adopera per garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dell'Ateneo.

Art. 3 - Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti nei Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio, nei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato e nelle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. In linea con quanto disciplinato all'interno del Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche è nominato, con Decreto rettorale, almeno uno studente per Corso di Studi e per ciclo di Corso di Dottorato, salva la necessità di procedere alla nomina di ulteriori rappresentanti degli studenti per altre strutture didattiche, al fine di garantire le esigenze di rappresentatività all'interno degli organi di Ateneo.
2. Le modalità di designazione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure selettive sono oggetto di disciplina dell'apposito Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche.
3. La durata del mandato del Consiglio degli Studenti è di un anno.
4. Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente tra i propri componenti che dura in carica un anno.

Art. 4 - Funzioni

1. Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell'Università eCampus e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.
2. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, i rappresentanti del Consiglio degli Studenti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico, del Consiglio di Dipartimento, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità, su invito di questi. I componenti del Consiglio degli Studenti non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e della deliberazione del Senato accademico.

3. Il Consiglio degli Studenti recepisce e dà voce alle istanze provenienti dagli studenti e dai loro rappresentanti, al fine di favorire la partecipazione della componente studentesca alla vita democratica d'Ateneo.
4. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei e può richiedere all'Ateneo risorse idonee allo svolgimento di tali funzioni.

Titolo II – ORGANI

Art. 5 – Organi del Consiglio degli Studenti

1. Sono organi interni al Consiglio degli Studenti:
 - a) Il Presidente;
 - b) Le Commissioni permanenti o temporanee, ove costituite.

Art. 6 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti.
2. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni semestre, presiede le adunanze e ne regola il dibattimento e le deliberazioni.
3. Il Presidente coordina le attività dell'organo, promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio, al quale comunque rimane la funzione di indirizzo politico.
4. Il Presidente partecipa alle sedute del Senato accademico, su invito di questo.
5. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 7 - Deleghe e incarichi

1. Il Presidente, dandone previa comunicazione ai componenti dell'organo, può delegare ad altri componenti del Consiglio degli Studenti sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo. Inoltre, può conferire a qualsiasi studente, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, incarichi per attività di studio e di approfondimento su tematiche specifiche di interesse del Consiglio.
2. Il Presidente si farà garante dell'operato dei propri delegati.

Art. 8 - Elezioni del Presidente

1. Nei 30 giorni successivi all'entrata in carica del Consiglio degli Studenti il decano, identificato nello studente componente dell'organo in possesso della maggiore anzianità di iscrizione all'Università o, in caso di parità fra due o più, con maggiore anzianità anagrafica, ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente. Trascorso il mese, la convocazione compete al Rettore o ad un suo delegato.
2. Il Presidente viene eletto con voto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio che si siano candidati, in una seduta straordinaria convocata dal decano con almeno 7 giorni di preavviso. Le candidature sono presentate esclusivamente durante la seduta, ad inizio della prima votazione, con

dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione. La votazione può avvenire anche in modalità telematica.

3. Si procede alla formazione di una commissione elettorale, composta da tre componenti del Consiglio, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio.
4. Il Presidente è eletto qualora ottenga un numero di preferenze pari o superiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede contestualmente nella stessa seduta ad una nuova votazione in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* elettorale, il decano procede ad oltranza e risulterà eletto quale Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 9 - Sfiducia al Presidente

1. Eventuale sfiducia del Presidente in carica deve essere proposta all'Assemblea da almeno un 1/3 degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione scritta al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale documento. La mozione di sfiducia è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. In tal caso il Presidente oggetto della sfiducia decade e l'adunanza è sciolta. Gli effetti della decadenza del Presidente si estendono a tutti gli eventuali incarichi conferiti dal Presidente ai componenti del Consiglio.
3. Per le modalità di rielezione del Presidente si fa rinvio all'art. 8.
4. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 1 del presente articolo, la mozione si considera respinta.

Art. 10 - Commissioni

1. Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Consiglio degli Studenti può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo e ne delibera a maggioranza la composizione, le funzioni e il coordinatore.
2. Il Coordinatore convoca la Commissione almeno una volta all'anno, predispone l'O.d.g. della riunione successiva e redige il calendario dei lavori.

Titoli III - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 11 - Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'Ordine del Giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o resa disponibile per tutti i componenti all'inizio delle sedute. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato in seduta telematica.
2. Il Consiglio degli Studenti può essere convocato, con gli stessi mezzi e con due giorni d'anticipo, in via straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
3. Il Consiglio viene convocato almeno una volta a semestre.

Art. 12 - Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide se siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. In caso di mancato raggiungimento del quorum di validità, il Presidente aggiorna la seduta e, entro due giorni, convoca una seconda seduta ordinaria con il medesimo ordine del giorno.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* di validità per lo svolgimento della seconda seduta ordinaria, il Presidente procede ad oltranza secondo le stesse modalità previste dal comma precedente.

Art. 13 - Ordine del giorno (O.d.g.)

1. Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall'O.d.g. L'O.d.g. è stabilito dal Presidente. I Coordinatori delle commissioni permanenti possono coadiuvare il Presidente nella stesura dell'O.d.g.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, può inserire questioni tra le Varie ed Eventuali se tale punto è previsto all'O.d.g.
3. Nelle sedute straordinarie si possono trattare solo argomenti previsti all'O.d.g. Nel caso in cui non ci sia tempo sufficiente per affrontare tutti i punti all'O.d.g. la seduta può essere aggiornata fissando entro due giorni la data e l'orario della nuova seduta, da tenersi non oltre i sette giorni successivi.

Art. 14 - Partecipazioni di esterni

1. Le riunioni sono aperte al pubblico. La convocazione ed il collegamento ipertestuale devono essere sempre trasmessi alla segreteria del Direttore Generale dell'Ateneo.
2. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il Rettore o un suo delegato, il Direttore Generale, e altri componenti della comunità universitaria, nonché esperti esterni, purché intervengano su questioni d'interesse generale o che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici.

Art. 15 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con scrutinio palese.

Art. 16 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Verbalizzazione

1. Il Presidente, ad inizio seduta, individua tra i Componenti del Consiglio un Segretario Verbalizzante.
2. Il verbale riporta i fatti e gli atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, illustrando in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni. In particolare, indica il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta, nonché chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario. Dà conto delle operazioni di voto, registra i nominativi dei presenti e degli assenti e restituisce una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti, su loro richiesta.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e sono firmati dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con Decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico. Il Consiglio degli studenti può avanzare proposte di modifica.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è emanato con Decreto del Rettore. Esso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.